

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1524

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SCALIA, VIOLANTE, MATTARELLA, AYALA, BONOMI, EMILIANI**

*Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta  
sul ciclo dei rifiuti e sui traffici illeciti ad esso connessi*

*Presentata il 27 ottobre 1994*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presentazione della presente proposta di legge è il risultato di un'ampia documentazione che proviene da più fonti. Nel lavoro svolto dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari è emerso il traffico abusivo di rifiuti, prevalentemente industriali e tossico-nocivi, dall'area pugliese all'area napoletana, dal Nord verso il Mezzogiorno, che ha caratterizzato il nostro Paese almeno dalla metà degli anni ottanta.

Le diverse inchieste sulla questione dei rifiuti svolte negli ultimi due anni da diverse procure della Repubblica, a cominciare da quella di Napoli, sulle documentate denunce della associazione ambientalista Legambiente, associazione che da

anni si occupa di questo fenomeno, hanno trovato significativi riscontri. In particolare, nel procedimento penale intitolato « Avolio più 19 », attualmente in fase di dibattimento presso la 7ª sezione del tribunale di Napoli, sono stati evidenziati una serie di dati di fatto che consentono di definire con sufficiente precisione i contorni di una vera e propria *holding* criminale, dedita allo smaltimento abusivo dei rifiuti. Vale la pena citare testualmente alcuni passaggi della richiesta di rinvio a giudizio formulata dai pubblici ministeri Narducci, Policastro e Melillo, della Direzione distrettuale antimafia: « Tale consorceria mafiosa — affermano i magistrati — si proponeva di acquisire, in modo diretto, la gestione ed il controllo totale di tutte le varie attività industriali o produttive, an-

che del genere tossico e nocivo, in zone diverse del territorio nazionale, ed in particolare la gestione, in forma monopolistica, delle discariche ubicate nel casertano e nel napoletano ».

In cambio di tangenti, e grazie al controllo sul territorio esercitato dai *clan* camorristi, questa « consorceria mafiosa », come l'hanno definita i magistrati, ha scaricato, in modo illegale, in Campania e in particolare nella provincia di Napoli « rilevantissime quantità (nell'ordine di centinaia di migliaia di tonnellate) di rifiuti ». Un fenomeno ancora in fase di sviluppo, come rivela il puntuale lavoro di verifica e denuncia effettuato dal presidente della Commissione ecologia e ambiente della provincia di Napoli, Casimiro Monti: paradossalmente, infatti, quasi tutti i protagonisti della « Rifiutopoli » campana possono contare su possibili nuove autorizzazioni regionali allo smaltimento. Si tratta di volumi impressionanti, pari ad oltre 25 milioni di metri cubi di smaltimento nella sola provincia di Napoli, tra disponibilità residue delle discariche esistenti, nuovi invasi già attrezzati, senza alcuna autorizzazione, e cave ancora da attrezzare.

Ma non c'è soltanto la Campania. E ad essere attive non sono soltanto le « consorzerie mafiose » individuate dai magistrati. Il filo nero dell'illegalità, insieme ad inquietanti intrecci societari, caratterizza anche diversi casi di smaltimento abusivo di rifiuti registrati negli ultimi 3 anni in Puglia e in Basilicata. In una situazione caratterizzata da una diffusa illegalità nella gestione del « pianeta rifiuti », hanno trovato, infatti, ampio spazio tutta una serie di soggetti: dai camorristi individuati a Napoli ad alcuni faccendieri massoni, già noti alle cronache; da politici corrotti, come l'ex assessore all'ambiente della provincia di Napoli, Raffaele Perrone Capano, a pseudo-imprenditori, le cui attività sono state al centro di innumerevoli denunce, spesso confermate dall'attività ispettiva condotta dal Nucleo operativo ecologico

dell'Arma dei carabinieri. Li definiamo, per questo, come « pseudo-imprenditori »: piuttosto che smaltire correttamente rifiuti, infatti, sembrano caratterizzati da un'altra attitudine e cioè quella di violare, impunemente o con danni limitatissimi, le leggi. È proprio la saldatura di questi interessi, insieme agli intrecci societari che caratterizzano questa vicenda, ad alimentare una vera e propria *holding* industriale, ribattezzata « Rifiuti SpA », capace di cambiare rapidamente volto, attraverso un vorticoso giro di prestanome e aree di intervento. La finalità, comune a tutti questi soggetti, è quella di trarre profitti illeciti a danno dell'ambiente e del territorio. Un traffico che ha compromesso, dal punto di vista ambientale, intere zone del Mezzogiorno e che suscita gravi preoccupazioni sulle conseguenze per la salute di chi ha la sventura di abitare vicino a queste pattumiere.

Non è infine infondato il sospetto che articolazioni della « Rifiuti SpA », sempre attraverso complessi giri societari, stiano mettendo le mani su un circuito di discariche in tutta Italia, come parrebbe risultare, ad esempio, in alcune situazioni del Lazio e dell'Emilia-Romagna.

La Commissione d'inchiesta di cui si chiede l'istituzione potrà svolgere e avviare una serie di indagini incrociate atte a far luce e a proporre soluzioni legislative e non, adeguate a rompere gli intrecci e le coperture anche politiche della collaudata « Rifiuti SpA ».

L'articolo 1 istituisce la Commissione parlamentare di inchiesta e definisce l'oggetto di intervento.

L'articolo 2 ne determina la composizione.

L'articolo 3 disciplina le audizioni e le testimonianze.

L'articolo 4 determina le modalità di richiesta di atti e documenti.

L'articolo 5 disciplina il segreto d'ufficio.

L'articolo 6 prevede le modalità di organizzazione dei lavori.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Istituzione della Commissione).*

1. È istituita, per la durata della XII legislatura, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di:

*a) verificare l'attuazione delle normative vigenti, da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, dei loro consorzi, dei soggetti produttori, dei consorzi obbligatori a norma dell'articolo 9-quater del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, delle imprese pubbliche e private esercenti servizi di smaltimento o qualsiasi altra attività inerente il ciclo dei rifiuti, la raccolta, lo stoccaggio e il trasporto di qualsiasi tipologia di rifiuto;*

*b) svolgere e avviare indagini atte a far luce sul ciclo dei rifiuti, gli eventuali circuiti, gli eventuali aspetti societari ed in particolare sul ruolo della criminalità organizzata;*

*c) proporre soluzioni legislative e amministrative ritenute opportune per rendere più coordinata ed incisiva l'iniziativa e dello Stato e degli enti locali;*

*d) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.*

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

3. Gli stessi compiti di cui al comma 1 sono attribuiti alla Commissione con riferimento alle associazioni che abbiano la caratteristica di cui all'articolo 416-bis del codice penale, o che comunque, costituiscono associazione a delinquere finalizzata ai traffici abusivi di rifiuti.

## ART. 2.

*(Composizione della Commissione).*

1. La Commissione è composta di venticinque senatori e venticinque deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. La Commissione nella prima seduta elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

## ART. 3.

*(Audizioni e testimonianze).*

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

3. Gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

## ART. 4.

*(Richiesta di atti e documenti).*

1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329

del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

2. Quando gli atti o documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni di inchiesta, detto segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria ed alla Commissione di cui alla presente legge.

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

4. La Commissione può richiedere alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali o loro consorzi, ai soggetti produttori o loro consorzi, ai consorzi obbligatori a norma dell'articolo 9-*quater* del citato decreto-legge n. 397 del 1988, alle imprese esercenti servizi di smaltimento atti e documenti necessari allo svolgimento dei lavori.

#### ART. 5.

##### *(Obbligo del segreto).*

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 3.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte,

anche per riassunto, o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

ART. 6.

*(Organizzazione interna).*

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia, la Commissione si avvale dell'apporto di un magistrato designato dal Ministro di grazia e giustizia, di un dirigente dell'Amministrazione dell'interno, designato dal Ministro dell'interno, e di due esperti designati, rispettivamente, dai Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.